

STATUTO
della “Fondazione Diakonia Vicenza ENTE DEL TERZO SETTORE”

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi "CTS") denominato "**Fondazione Diakonia Vicenza ENTE DEL TERZO SETTORE**" o, in forma abbreviata, "**FONDAZIONE DIAKONIA VICENZA ETS**".

L'acronimo ETS o l'indicazione di Ente del Terzo Settore saranno utilizzati nella denominazione sociale a decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi "RUNTS") e dall'efficacia della trasformazione.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Comune di Vicenza (VI).

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere uffici, filiali, unità locali comunque denominate.

La Fondazione opera in Veneto, soprattutto, ma non esclusivamente, nel territorio della Provincia di Vicenza.

ART. 3

SCOPO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità e/o produzione o scambio di beni e/o servizi. La Fondazione, in particolare, ispirandosi ai principi cristiani della centralità della persona, del valore della famiglia, dell'educazione alle virtù cristiane e della solidarietà con gli ultimi persegue la finalità di promozione integrale della persona, secondo il sentimento ecclesiale e magisteriale espresso dalla Diocesi di Vicenza.

ART. 4

ATTIVITÀ

4.1 Per il perseguitamento delle finalità di cui al precedente art. 3, la Fondazione può svolgere, senza scopo di lucro, in via principale, le seguenti **attività di interesse generale** di cui alle lettere dell'art. 5 del CTS:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- c)** prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni;

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 La Fondazione può svolgere **attività diverse** da quelle sopra indicate purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore); spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

Nei limiti di legge, per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra elencate può prestare garanzie a favore di terzi e può richiedere a terzi il rilascio di garanzie.

La Fondazione può partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; ove lo ritenga opportuno, può concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

4.3 La Fondazione può raccogliere fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore, nonché mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati come ente capofila o partner.

ART. 5

PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito: dai conferimenti del fondatore, da risorse finanziarie, beni mobili ed immobili destinati a patrimonio, da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione ed accantonamenti a capitale.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni aventi per oggetto tale specifica destinazione, risarcimenti di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore dello stesso, da apporti destinati ad incremento patrimoniale, dalla parte di entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che il Consiglio Direttivo abbia ritenuto non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti e i disinvestimenti del patrimonio. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con i redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

La dotazione patrimoniale dell'ente è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante, secondo le diverse finalizzazioni degli stessi.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dall'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) da considerarsi patrimonio indisponibile.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate: apporti diversi da quelli specificatamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione, elargizioni, erogazioni e/o versamenti effettuati dai fondatori e/o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, anche in convenzione; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; eventuali avanzi di gestione comunque denominati, proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione, ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del CTS.

Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 **VERSAMENTI ED ELARGIZIONI**

I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi forma sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della Fondazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione alla vita dell'Ente.

ART. 7 **PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**

Ove ne ricorrono i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del CTS.

ART. 8 **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

8.1 Sono Organi sociali:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale dei conti , se nominato.

8.2 I compensi agli organi della Fondazione e i rimborsi delle spese da questi

sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

8.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore Generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

8.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

8.5 Gli organi della Fondazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

ART. 9 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di tre o cinque membri, compreso il Presidente, nominati nell'atto costitutivo e successivamente designati dalla Diocesi di Vicenza.

Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto a deliberare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

A titolo esemplificativo spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere ed approvare il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento della Fondazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fondazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione, conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato ad altri Organi;
- ratificare gli atti e i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente o dal Vice Presidente;
- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- provvedere all'assunzione ed al licenziamento dell'eventuale personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico in conformità all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i. e alle norme vigenti in materia;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare eventuali fusioni, scissioni o trasformazioni;

- provvedere all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di delegare al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad litem*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

9.1 Composizione

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dell'incarico. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, la Diocesi di Vicenza provvede a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe/sarebbero rimasto/i in carica il/i Consigliere/i cessato/i. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e la Diocesi di Vicenza deve provvedere alla designazione dei nuovi Consiglieri.

9.2 Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti in adunanza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza del Vice Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrono le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante, trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto d'interessi con la Fondazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Salvo che per la redazione del bilancio annuale, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, oppure quando il metodo collegiale sia richiesto da uno o più membri del Consiglio Direttivo, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta anche a mezzo mail ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, su iniziativa di uno o più membri del Consiglio Direttivo. Le procedure decisionali di cui alla presente disposizione non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro del Consiglio Direttivo il diritto a partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; in ogni caso, dai documenti sottoscritti dai membri del Consiglio Direttivo dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa e le decisioni saranno prese con le maggioranze previste per le riunioni in adunanza.

Le delibere riguardanti modifiche statutarie, scissione e fusione saranno prese con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio, previa autorizzazione della Diocesi di Vicenza.

9.3 Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine della Fondazione o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi.

9.4 Potere di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.10

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

10.1 Al Presidente dell'ente, nominato in seno al Consiglio Direttivo dalla Diocesi di Vicenza, spetta la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente può conferire ad estranei al Consiglio, previa autorizzazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo, procure per lo svolgimento di singoli atti.

Il Presidente è titolare dei rapporti di lavoro con eventuale personale dipendente, assumendo la qualifica di datore di lavoro.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la loro adozione per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione e la loro riforma.

Al Presidente della Fondazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ente; in casi di necessità e di urgenza il Presidente può compiere atti urgenti ed indifferibili di cui riferirà al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo, del bilancio sociale e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista.

10.2 Il Consiglio Direttivo nomina un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.11

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale e potrà essere composto da 1 (uno) o 3 (tre) componenti effettivi, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Nel caso di nomina di un componente, potrà essere nominato un supplente, e nel caso di nomina di tre membri, dovranno essere nominati due supplenti.

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, dalla Diocesi di Vicenza che ne determina il compenso.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dell'incarico e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del già menzionato decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo all'art. 9.2.

Nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata, qualora non attribuita all'Organo di Controllo e di Revisione, da un Revisore legale o da una società di Revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, nominato dalla Diocesi di Vicenza.

ART.12

LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, il libro dei volontari e ogni altro libro eventualmente istituito dal Consiglio Direttivo.

Art.13

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro la fine di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Entro 180 giorni successivi alla chiusura di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione ed approvazione del bilancio consuntivo redatto nel rispetto delle modalità previste negli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre ed approvare il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge e depositarlo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

Art. 14

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17 comma secondo del D.Lgs. 117/17; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/17.

ART. 15

SCIOLGIMENTO

1. L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio Direttivo, con delibera da adottarsi col voto favorevole

dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo e della Diocesi di Vicenza.

2. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio Direttivo di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 16
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato Don Giampaolo Marta

Firmato Andrea Marchi teste

Firmato Elisa Dalla Valle teste

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.